

**REGOLAMENTO N° 4**

**che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:**

viste le disposizioni del Trattato e segnatamente quelle degli articoli 41, 42 e 43;

vista la proposta della Commissione;

considerando che per raggiungere gli obiettivi previsti dal Trattato, la Commissione deve ricevere comunicazione dei progetti di investimento concernenti i nuovi impianti come pure le sostituzioni o le trasformazioni concernenti i settori industriali enumerati all'Allegato II del Trattato, quando tali progetti abbiano una certa importanza e possano influire direttamente sulla produzione e sulla produttività;

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO****Articolo 1**

Le persone e le imprese appartenenti ai settori industriali di cui all'Allegato II del

Trattato devono comunicare alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 42 del Trattato, i loro progetti d'investimento che hanno lo scopo di:

- creare una capacità di produzione;
- conservare quantitativamente e qualitativamente la capacità di produzione;
- aumentare direttamente la capacità di produzione;
- aumentare direttamente la produttività;
- migliorare la qualità della produzione;

allorchè il costo degli impianti contemplati dai settori industriali elencati nella colonna I superano, per i nuovi impianti, i valori corrispondenti che figurano alla colonna II, e, per le sostituzioni e le trasformazioni, superano i valori corrispondenti di cui alla colonna III.

(in milioni di unità U.E.P.)

I Settori	II Impianti nuovi	III Sostituzioni e trasformazioni
1. Estrazione dei minerali di uranio e di torio	2,5	2
2. Concentrazione di questi minerali	2,5	2
3. Trattamento chimico e raffinamento dei concentrati di uranio e di torio	2,5	2
4. Preparazione dei combustibili nucleari, sotto qualsiasi forma	1	0,5
5. Produzione di elementi di combustibili nucleari	1	0,5
6. Produzione di esafluoruro di uranio	1	0,5
7. Produzione di uranio arricchito	20	10
8. Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi da essi contenuti	5	2,5
9. Produzioni di moderatori di reattori	0,5	0,25
10. Produzione di zirconio esente da afnio, ovvero di composti di zirconio esenti da afnio	0,5	0,25
11. Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi	1	2
12. Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o più impianti definiti nel presente elenco	0,5	0,25
13. Impianti semindustriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10 inclusi	0,5	0,25

I progetti relativi a nuove installazioni di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi e il cui costo non supera un milione di unità U.E.P., devono costituire oggetto di una semplice dichiarazione che specifichi soltanto le loro caratteristiche essenziali senza dar luogo all'applicazione della procedura di cui all'articolo 43 del Trattato.

#### *Articolo 2*

Per il calcolo dei costi di cui all'articolo precedente, si deve tener conto di ogni spesa derivante direttamente dall'attuazione dei progetti di investimento qualunque sia il tempo in cui tali spese vengono effettuate.

#### *Articolo 3*

I progetti comunicati in base al presente Regolamento devono comprendere tutte le indicazioni necessarie alla discussione prevista dall'articolo 43 del Trattato ed in particolare tutte le informazioni relative:

1. alla natura dei prodotti ed alla capacità di produzione;
2. al montante totale delle spese direttamente attribuibili al progetto considerato;
3. alla durata probabile della esecuzione del progetto;
4. alle prospettive d'approvvigionamento e di funzionamento degli impianti.

#### *Articolo 4*

Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente Regolamento è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1958.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**BALKE**